

**Ordine dei Geologi della
Regione Molise**

Via Kennedy n° 7 – 86100 Campobasso
Tel/fax 0874/418633 –
segreteria@ordinegeologimolise.it

Prot. n. 180/2016
Campobasso, 03.06.2016

Alla C.A.

Arch. Giovanna IANNELLI
Dirigente Città di Campobasso

Geom. Angelo MEDORO
R.U.P. Città di Campobasso

Dott. Pietro MAIO
Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Campobasso

PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

D.C.

Dott. Michele DURANTE
Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso
PEO: segreteria.presidenza@comune.campobasso.it

Dott. Simone CRETELLA
Consigliere Comunale di Campobasso
PEO: simonecretella@libero.it

Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza Lavori
Ufficio Vigilanza Forniture e Servizi
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Ministero delle Infrastrutture
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
PEO: consup.stc@mit.gov.it

Consiglio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Campobasso
PEC: ordine.campobasso@ingpec.eu

Dott. Geol. Massimo D'ERRICO
PEO: massimo.derrico@ordinegeologimolise.it

Ordine dei Geologi della Regione Molise

Via Kennedy n° 7 – 86100 Campobasso
Tel/fax 0874/418633 –
segreteria@ordinegeologimolise.it

Dott.ssa Geol. Antonella DI CERCE
PEO: antonella.dicerce@ordinegeologimolise.it

Dott. Geol. Domenico FAZIOLI
PEO: domenico.fazioli@ordinegeologimolise.it

Dott. Geol. Sergio ROMANO
PEO: sergio.romano@ordinegeologimolise.it

Dott. Geol. Renato SALVATORE
PEO: renato.salvatore@ordinegeologimolise.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it

**Italia Sicura – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione
Di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica – Presidenza del Consiglio dei Ministri**
PEO: scuole@governo.it

**OGGETTO: RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI VIA CRISPI / VIA BERLINGUER / VIA LAZZARI.**

Lo scrivente Ordine dei Geologi del Molise è venuto a conoscenza delle circostanze relative all’oggetto descritte appresso e, nell’esercizio della propria funzione di difesa della categoria professionale e di collaborazione istituzionale con le altre pubbliche amministrazioni, oltre che per la tutela della pubblica incolumità dei fruitori di opere pubbliche, segnala quanto segue.

A seguito di interrogazioni al Consiglio Comunale formulate nelle sedute del 30 marzo e dell’11 aprile u.s., è emerso che i progetti esecutivi degli edifici scolastici in oggetto sono privi di specifica relazione geologica, in quanto l’ing. Rodolfo Coccozza, con la “nota di chiarimento” che si allega alla presente, ha ritenuto che, nella sua qualità di progettista strutturale e di responsabile della progettazione strutturale, avrebbe discrezionalità nell’individuare le relazioni specialistiche necessarie per la realizzazione delle dette opere, confondendo, altresì, la relazione geologica e quella geotecnica. Il medesimo progettista ha, poi, ritenuto che le opere da realizzare sarebbero di “modesta entità”, con conseguente possibilità di utilizzare le indagini e financo la relazione geologica relative all’edificio scolastico “G.A. Colozza”, che

sarebbe stato realizzato sul medesimo lotto. Infine, l'ing. Coccozza, pur non avendo la necessaria competenza professionale, si è spinto a valutare l'idoneità di tale relazione geologica e a ritenere che non vi sarebbero stati *“sconvolgimenti del sottosuolo tali da far considerare variate le caratteristiche del terreno”*. Tali assunti sono aggravati dal fatto che, al di là del riferimento irrilevante e non pertinente ad uno studio di vulnerabilità degli edifici scolastici ex L.R. 38/2002 (che ha ad oggetto gli interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002), non chiarisce neppure se la relazione geologica a cui ha fatto riferimento per il progetto in oggetto sia o meno riferibile alla fase preliminare, definitiva e/o esecutiva della progettazione dell'edificio scolastico “G.A. Colozza”.

Pertanto, l'Ordine dei Geologi del Molise rappresenta quanto segue.

Ai sensi degli artt. 19, 24, 26, 33 e 35 del D.P.R. 207/2010, la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad opere oggetto di contratti pubblici o, ancor di più, relativa ad opere pubbliche deve contenere la relazione geologica, la quale, come stabilito da tali previsioni, sulla base di specifiche indagini, provvede alla identificazione delle formazioni presenti nel suolo e nel sottosuolo, definendo il relativo modello geologico, nonché il livello di pericolosità geologica ed il comportamento dello stesso suolo e sottosuolo in assenza ed in presenza delle opere.

Tale previsione è attuata, con particolare riferimento a tutte le costruzioni da realizzarsi nelle zone sismiche individuate ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, che recepiscono gli artt. 52, 54, 83, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, laddove esse prevedono quanto segue: le scelte progettuali devono tener conto dei caratteri ambientali, geologici, geomorfologici, idrogeologici, litologici, stratigrafici, strutturali e, più in generale, di pericolosità geologica del sito ove devono essere realizzate le opere edili; i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica devono necessariamente essere esposti in una specifica relazione geologica. Nello specifico, i paragrafi 6.1.2 e 6.2.1 delle Norme Tecniche delle Costruzioni impongono quanto segue: ***“6.1.2. Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica.”***“6.2.1. *La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici,*

stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica.

D'altra parte, costante giurisprudenza, in ipotesi del tutto similari a quella in esame, ha statuito che la relazione geologica è un elaborato progettuale che deve essere acquisito in ogni livello della progettazione e non può essere - in alcun modo soggetta - a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione oppure surrogata da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo oppure sostituita da altra relazione geologica non pertinente sul piano cronologico, geografico e tecnico-funzionale, ivi inclusa quella redatta per costruzioni su fondi finitimi, confinanti o territorialmente adiacenti (cfr.: Consiglio di Stato, sent. 686/2012; Consiglio Stato, sent. n. 6207/2011; Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio Stato sent. n. 7515/2010; Consiglio Stato, sent. n. 5666/2009; Consiglio di Stato, parere n. 164/1992 T.A.R. Sardegna, sent. n. 188/2013; TAR Lazio, Roma, sent. n. 6324/2011; T.A.R. Puglia - Lecce, sent. n. 2483/2007).

Con specifico riferimento alla indispensabilità della relazione geologica in fase di progettazione esecutiva, il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016, ha statuito che, ai sensi del comma 1° dell'articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, la relazione del geologo deve necessariamente essere posta a corredo del progetto esecutivo (nello specifico, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, "il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo"). È stato, altresì, rilevato – sempre nella medesima sentenza – che la previsione di cui all'articolo 35 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – inter alia – la relazione geologica. La sentenza in commento

ha, infine, affermato **la necessità della relazione geologica in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica.**

Nel caso di specie, pare che la Città di Campobasso abbia ritenuto idonea ad assolvere alla funzione assegnata dalla disciplina normativa di cui sopra, così come interpretata dalla giurisprudenza, un'unica relazione geologica, precedentemente elaborata per una costruzione adiacente, senza neppure specificare per quale fase della progettazione relativa a tale ultima opera.

A superare tali vizi procedimentali non sono idonei i richiami a fonti normative secondarie, quali, nello specifico, quelli alle Norme Tecniche delle Costruzioni formulati dall'ing. Cocozza nella propria nota allegata alla presente: infatti, **il capitolo 10 delle Norme Tecniche delle Costruzioni è riferibile alla sola parte strutturale della progettazione, ribadisce la necessità di tutte le relazioni specialistiche e si limita a sottolineare la responsabilità del progettista per l'intera progettazione strutturale; mentre il capitolo 6.2.2 va letto in combinato con le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1.2 e 6.2.1.**

Si aggiunga che **non può ritenersi che il caso di specie ricada** - come asserisce l'ing. Cocozza - **nell'ipotesi regolata dal paragrafo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni**, secondo cui: *“Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali.”* Ciò **in quanto: 1) le opere in questione non possono ritenersi in alcun modo di “modesta rilevanza”, anche perché destinate a servizi scolastici; 2) seppur considerate “modeste”, verranno comunque realizzate in zone sismiche; 3) la disposizione del paragrafo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni si riferisce alla relazione geotecnica e non a quella geologica; 4) il progettista avrebbe dovuto, comunque, far redigere sia una relazione geologica sia una relazione geotecnica, che contenessero la valutazione richiesta dal paragrafo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, assumendosene le relative responsabilità e tenendo conto che ogni studio geologico è di competenza esclusiva del geologo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 112/1963 e dell'art. 41 del D.P.R. 328/2001** (cfr.:

Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sent. n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sent. n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sent. n. 142/1994).

* * *

In virtù di tutto quanto sopra riportato, l'Ordine dei Geologi del Molise, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Giancarlo De Lisio, con avvertimento che ogni omissione sarà denunciata alle competenti autorità giudiziarie,

invita e diffida

i soggetti destinatari della presente a porre in essere ogni azione necessaria affinché venga acquisita specifica relazione geologica, redatta da professionista abilitato ed iscritto all'albo dei geologi, in relazione ai progetti esecutivi in oggetto, annullando, in autotutela, ogni atto già posto in essere in violazione delle disposizioni normative di cui sopra, poste a tutela della pubblica incolumità dei futuri fruitori degli edifici scolastici, e ricordando che ogni competenza in materia è riservata al R.U.P. e, in mancanza, al Dirigente del Settore, senza che possa esservi alcuna "interferenza" di carattere "politico".

Nel contempo,

chiede

ai soggetti, uffici, enti ed autorità che leggono per conoscenza di porre in essere, nell'esercizio delle rispettive funzioni, ogni azione di vigilanza e repressiva nei confronti di coloro che si sono resi e che si renderanno responsabili di procedimenti ed atti violativi delle disposizioni normative di cui sopra, ivi incluse quelle di carattere disciplinare nei confronti dell'ing. Rodolfo Coccozza di competenza del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso.

Si allegano:

- 1) Nota del R.U.P. e del Dirigente della Città di Campobasso prot. 182 del 1° aprile 2016, con
annessa nota dell'ing. Rodolfo Cocozza;
- 2) Interrogazione del Consigliere del Comunale di Campobasso prot. 62 dell'11 aprile 2016;
- 3) Nota dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Campobasso prot. 267 del 12 maggio 2016,
con annessa nota dell'11 maggio 2016 priva di protocollo;
- 4) Nota dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Campobasso prot. 268 del 12 maggio 2016.

Distinti saluti.

**Ordine dei Geologi del Molise
Presidente
Dott. Geol. Giancarlo DE LISIO**


Giancarlo De Lisio